

# APPOSTAMENTI SENZA RICHIAMI VIVI

## Nuove regole della Regione Toscana

A cura del Comitato direttivo "Grupprocaccia".

A neppure un anno di distanza dall'emanazione del Testo Unico dei Regolamenti regionali in materia di gestione faunistico-venatoria, il Presidente della Giunta regionale ha emanato un nuovo Regolamento, il n. 39 del 31 luglio 2003, concernete alcune modifiche al predetto Testo Unico.

Le modifiche apportate riguardano l'accesso agli A.T.C. toscani da parte dei cacciatori provenienti da altre regioni, il periodo di attività degli impianti di cattura e le regole per gli appostamenti fissi senza richiami vivi e per quelli temporanei.

Per quanto concerne gli appostamenti fissi senza richiami vivi, è stato previsto che l'autorizzazione torni ad essere richiesta dai cacciatori iscritti all'A.T.C. in cui è collocato l'appostamento anziché dal Comitato di gestione dell'A.T.C., inoltre, questi appostamenti dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a 400 metri da qualsiasi altro appostamento fisso, quindi anche da appostamenti dello stesso tipo.

Le autorizzazioni saranno rilasciate dalla Provincia prioritariamente ai cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b) della LR n. 3/94, privilegiando i cacciatori ultrasessantenni e i disabili.

Alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) consenso scritto del proprietario e del conduttore del fondo;
- b) consenso dell'A.T.C. in cui è collocato l'appostamento;
- c) la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale;
- d) la planimetria in scala 1:10.000 o comunque nella scala disponibile presso la Provincia, in cui è evidenziato il punto nel quale viene collocato l'appostamento.



Ai fini del rinnovo annuale della concessione, successivamente al primo anno di validità, il titolare dell'appostamento dovrà, entro trenta giorni dalla scadenza annuale, inviare alla Provincia copia del consenso del proprietario e del conduttore del fondo e della ricevuta del pagamento della tassa di concessione regionale.

Il titolare dell'appostamento fisso può consentire l'utilizzazione dell'impianto anche ai cacciatori non inseriti nell'elenco dei frequentatori. In assenza del titolare questi dovranno essere muniti di consenso scritto da esibire, in caso di controllo, agli organi di vigilanza.

Per quanto riguarda gli appostamenti temporanei, la distanza che deve intercorrere tra un'appostamento e l'altro rimane fissata dalla Regione in 80 metri. La Provincia, su richiesta del Comitato di gestione dell'A.T.C. può ridurre la detta distanza fino a 50 metri.

L'Amministrazione provinciale di Grosseto, da noi interpellata al fine di avere dei chiarimenti in merito a queste nuove regole, ci ha comunicato che secondo la Regione e secondo la Provincia stessa (sentiti gli uffici legali di entrambi gli enti) una legge è retroattiva solo se espressamente previsto, pertanto, tutti i nuovi appostamenti e le nuove collocazioni dovranno rispettare le nuove distanze ma quelli già in essere autorizzati staranno così come sono.

Questo significa che gli appostamenti fissi senza richiami vivi, autorizzati in passato in conformità alla allora vigente disciplina, non dovranno adeguarsi alla distanza di 400 metri tra un appostamento fisso e l'altro prevista dalla nuova normativa, questa distanza dovrà essere invece rispettata nel caso di tutte le nuove autorizzazioni.

L'intero Regolamento 39/2003 può essere consultato o scaricato anche dal nostro sito internet: [www.capalbio.it/grupprocaccia](http://www.capalbio.it/grupprocaccia)